

DL fiscale e gettito in fumo Sanatoria con maxisconto per la sigaretta elettronica

NOTA

a cura di Simona Genovese

*Ufficio Affari Giuridici
Presidenza Gruppo Partito Democratico
Palazzo Cenci, 3° piano
Piazza Sant'Eustachio, 00186 Roma*

*Capo Ufficio: Simona Genovese
Segreteria: 06.6706.5130
affarigiuridicpd@senato.it*

Tra i condoni contenuti nel DL fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2019, ve n'è uno - rimasto fino ad oggi in secondo piano- che si distingue tanto per lo stravolgimento dei principi dell'ordinamento tributario che esso comporta sul piano sistemico, quanto per l'entità macroscopica del gettito tributario mandato letteralmente in fumo.

E' la **sanatoria fiscale con un maxisconto** prevista per gli operatori del settore della produzione e commercializzazione della sigaretta elettronica.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 119/2018 consente infatti di definire in via agevolata i debiti tributari maturati dai soggetti obbligati al pagamento dell'**imposta di consumo** sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione.

Per questi soggetti la norma consente l'**estinzione del debito tributario** con il versamento di un importo a dir poco esiguo dell'imposta evasa, pari ad **appena il 5% (!) degli importi dovuti**, per di più senza alcun onere di corresponsione di interessi e sanzioni.

Un maxisconto di portata eccezionale che, oltre a costituire un precedente allarmante, configura una perdita di gettito per l'Erario che - secondo quanto attestato dal governo nella relazione tecnica - raggiungerebbe i **177,2 milioni di euro!**

Attenendosi alla stima (più che prudenziale) effettuata dal governo, a fronte di un'imposta da versare pari ad oggi a 186,5 milioni di euro, il gettito recuperato ammonterebbe ad appena 9,3 milioni di euro, con un **risparmio di imposta per i soggetti debitori pari al 95% (!) delle somme dovute** (v. *tabella*).

ANNO	Imposta da versare (€)	aliquota definizione agevolata	Imposta da definizione agevolata (€)	minore imposta riscossa (€)
2014	36.350	0,05	1.818	34.532
2015	10.667.979	0,05	533.399	10.134.580
2016	74.236.714	0,05	3.711.836	70.524.878
2017	99.031.978	0,05	4.951.599	94.080.379
2018 (dati al 30/9)	2.595.124	0,05	129.756	2.465.368
TOT	186.568.145	0,05	9.328.408	177.239.737

L'impatto sui saldi di finanza pubblica stimato dal governo è riscontrabile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili al decreto, che per l'articolo 8 contabilizza per l'appunto l'importo di 177,24 milioni di euro (in termini di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto per l'anno 2018).

Tuttavia, è facile supporre che tale importo risulti in concreto largamente sottostimato.

La relazione tecnica del governo, infatti, fonda la stima dell'onere sui soli dati relativi ai "prodotti contenenti nicotina", mentre la norma che disciplina l'imposta di consumo richiamata nel decreto non distingue tra prodotti con nicotina e prodotti senza nicotina, in applicazione del regime impositivo vigente per questi prodotti, che la Corte costituzionale ha recentemente confermato come indifferenziato (v. *sent. Corte Cost. n. 240 del 2017 del 24 ottobre 2017*).

Pertanto è verosimile ipotizzare che la norma comporti una **perdita di gettito** ben superiore a quella prevista dal governo e pari ad **almeno 200 milioni di euro**.

Un importo che appare tanto più rilevante se si considera che, per altro verso, la manovra prevede un aumento della tassazione sui tabacchi lavorati - cioè su sigarette e sigari tradizionali - al quale è ascritto un aumento di gettito stimato in 132, 6 milioni di euro per il 2019 (*art. 86, A.C. 1334*), di gran lunga inferiore alla perdita di gettito attesa dall'intervento sulle sigarette elettroniche.

Si tratta di una sanatoria di natura e portata inedite.

A differenza di altre fattispecie di definizione agevolata previste dall'ordinamento (comprese quelle previste dallo stesso DL fiscale agli articoli 1, 2 e 3), per i contribuenti aderenti a questa sanatoria il beneficio non è limitato all'importo delle sanzioni e degli interessi dovuti, ma si estende all'imposta dovuta a legislazione vigente, abbattendola quasi totalmente.

Per di più, la norma consente una **rateizzazione** dell'imposta da definizione agevolata in un arco temporale lunghissimo (fino a **10 anni**), anche in tal caso senza previsione di interessi *ad hoc*, contro ogni logica di perseguimento dell'interesse erariale, a partire dall'interesse alla rapida definizione delle posizioni debitorie.

Ciò significa che la norma non prospetta alcuna convenienza per il contribuente a pagare in unica soluzione l'imposta aderendo immediatamente alla definizione agevolata, con il risultato di rendere sostanzialmente inesigibile il credito tributario prima del decorso decennale.

Infine, con tecnica normativa ancora una volta inedita, la nuova disciplina consente di aderire alla sanatoria anche con riferimento al **debito futuro!**

Sono infatti ammessi a definizione agevolata i **debiti tributari** maturati fino al 31 dicembre 2018 e, dunque, anche quelli **maturati dopo la data di entrata in vigore del DL fiscale** (23 ottobre 2018), con ulteriore e indebito vantaggio fiscale per la categoria di contribuenti interessata alla sanatoria e con manifesta rinuncia dello Stato al perseguimento dell'interesse erariale.

In definitiva, ad andare in fumo non solo centinaia di milioni di euro destinati alle casse dello Stato, ma anche i principi stessi dell'ordinamento tributario. A partire dal principio della tutela dell'affidamento del contribuente nei confronti del sistema tributario.